

Bruxelles, 29 agosto 2025  
(OR. en)

12311/25

MI 603  
ETS 16  
COMPET 822  
EDUC 343  
DELECT 121  
ENT 147  
JUR 546

#### NOTA DI TRASMISSIONE

---

Origine: Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice

Data: 21 agosto 2025

Destinatario: Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea

---

n. doc. Comm.: C(2025) 5066 final

---

Oggetto: DECISIONE DELEGATA DELLA COMMISSIONE del 30.7.2025 che modifica la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i titoli di formazione e le denominazioni delle formazioni

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2025) 5066 final.

All.: C(2025) 5066 final



Bruxelles, 30.7.2025  
C(2025) 5066 final

**DECISIONE DELEGATA DELLA COMMISSIONE**

**del 30.7.2025**

**che modifica la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i titoli di formazione e le denominazioni delle formazioni**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## RELAZIONE

### **1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO**

Il presente atto delegato modifica l'allegato V della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali<sup>1</sup>, come modificata dalla direttiva 2013/55/UE ("direttiva 2005/36/CE"), che elenca i titoli di formazione oggetto di riconoscimento transfrontaliero automatico.

A norma della direttiva 2005/36/CE, le seguenti professioni possono beneficiare del riconoscimento automatico delle relative qualifiche in un altro Stato membro, a determinate condizioni, ai fini dell'accesso a una professione regolamentata e del suo esercizio: medico, medico specialista, infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, dentista specialista, veterinario, ostetrica, farmacista e architetto.

Una condizione preliminare per il riconoscimento automatico è il rispetto dei requisiti minimi di formazione di cui al titolo III, capo III, della direttiva.

L'articolo 21 bis, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE impone a ogni Stato membro di notificare alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate in materia di rilascio dei titoli di formazione relativi alle professioni disciplinate dal titolo III, capo III, della medesima direttiva. In linea con l'articolo 21 bis, paragrafo 3, di tale direttiva, gli Stati membri devono trasmettere le informazioni necessarie per tali notifiche utilizzando il sistema di informazione del mercato interno (IMI). Le informazioni trasmesse sono quindi valutate dalla Commissione sulla base dei requisiti minimi di formazione stabiliti nella direttiva.

Al fine di tenere debitamente conto delle evoluzioni legislative e amministrative negli Stati membri, l'articolo 21 bis, paragrafo 4, della direttiva 2005/36/CE conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati al fine di modificare i punti pertinenti dell'allegato V, riguardo all'aggiornamento delle denominazioni adottate dagli Stati membri per identificare i titoli di formazione e, se del caso, dell'organismo che rilascia detti titoli, del certificato che li accompagna e del corrispondente titolo professionale. Finora sono state adottate sette decisioni delegate<sup>2</sup> a norma dell'articolo 21 bis, paragrafo 4.

Le principali modifiche dell'allegato V proposte rispecchiano le evoluzioni legislative e amministrative che sono intervenute negli Stati membri per il rilascio dei titoli di formazione nelle professioni disciplinate dal titolo III, capo III, della direttiva, che gli Stati membri hanno notificato alla Commissione e dei quali la Commissione ha confermato la conformità ai

---

<sup>1</sup> Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22).

<sup>2</sup> Decisione delegata (UE) 2016/790 della Commissione, del 13 gennaio 2016 (GU L 134 del 24.5.2016, pag. 135),  
decisione delegata (UE) 2017/2113 della Commissione, dell'11 settembre 2017 (GU L 317 dell'1.12.2017, pag. 119),  
decisione delegata (UE) 2019/608 della Commissione, del 16 gennaio 2019 (GU L 104 del 15.4.2019, pag. 1),  
decisione delegata (UE) 2020/548 della Commissione, del 23 gennaio 2020 (GU L 131 del 24.4.2020, pag. 1),  
decisione delegata (UE) 2021/2183 della Commissione, del 25 agosto 2021 (GU L 444 del 10.12.2021, pag. 16),  
decisione delegata (UE) 2023/2383 della Commissione, del 23 maggio 2023 (GU L, 2023/2383, 9.10.2023),  
decisione delegata (UE) 2024/1395 della Commissione, del 5 marzo 2024 (GU L, 2424/1395, 31.5.2024, pag. 1).

requisiti minimi di formazione concordati. Nel caso degli architetti si applica una procedura diversa, in linea con l'articolo 21 bis, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva. Per questa professione, gli Stati membri sono consultati tramite il sistema di informazione del mercato interno (IMI) in merito all'opportunità di includere nuovi titoli o programmi nell'allegato V. Tale consultazione ha avuto luogo per le notifiche relative alla professione di architetto incluse nella presente decisione delegata.

La presente decisione delegata consolida pertanto i titoli professionali già precedentemente in uso, nuovi e modificati notificati fino al 30 giugno 2024 che sono stati valutati e approvati dai servizi della Commissione.

## **2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO**

In merito alle modifiche dell'allegato V la Commissione ha consultato le autorità degli Stati membri attraverso il pertinente gruppo di esperti ("gruppo di coordinatori per il riconoscimento delle qualifiche professionali"<sup>3</sup>). A seguito della consultazione sono state apportate le seguenti ulteriori modifiche al progetto di decisione delegata:

- per la professione di veterinario in Polonia di cui all'allegato V, punto 5.4.2, il titolo dell'organismo che rilascia i titoli di formazione è stato modificato in "Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie";
- per la professione di veterinario in Lituania di cui all'allegato V, punto 5.4.2, non è necessario aggiungere nella nota a piè di pagina la data in cui si applica il titolo di formazione "Magistro diplomas (veterinarinès medicinos magistro kvalifikacinis laipsnis ir veterinarijos gydytojo profesinè kvalifikacija)"; le note a piè di pagina specificano la data a decorrere dalla quale si applica il titolo di formazione "Veterinarijos mokslų magistro laipsnis ir Veterinarijos gydytojo kvalifikacija";
- per la professione di farmacista in Lituania di cui all'allegato V, punto 5.6.2, non è necessario aggiungere nella nota a piè di pagina la data in cui si applica il titolo di formazione "Magistro diplomas (farmacijos magistro kvalifikacinis laipsnis ir vaistininko profesinè kvalifikacija)"; le note a piè di pagina specificano la data a decorrere dalla quale si applicano i titoli di formazione "Magistro diplomas (sveikatos mokslų magistro laipsnis ir vaistininko kvalifikacija)" e "Magistro diplomas (sveikatos mokslų magistro laipsnis ir vaistininko profesinè kvalifikacija)".

## **3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO**

La decisione delegata è fondata sull'articolo 21 bis, paragrafo 4, della direttiva 2005/36/CE. Detto articolo conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 57 quater della stessa direttiva al fine di modificare i punti da 5.1.1 a 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 e 5.7.1 dell'allegato V, che riportano le denominazioni adottate dagli Stati membri per identificare i titoli di formazione e, se del caso, l'organismo che rilascia detti titoli, il certificato che li accompagna e il corrispondente titolo professionale.

---

<sup>3</sup> Istituito dalla decisione 2007/172/CE della Commissione, del 19 marzo 2007, che istituisce un gruppo di coordinatori per il riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 79 del 20.3.2007, pag. 38).

## DECISIONE DELEGATA DELLA COMMISSIONE

del 30.7.2025

**che modifica la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i titoli di formazione e le denominazioni delle formazioni**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali<sup>4</sup>, in particolare l'articolo 21 bis, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato V della direttiva 2005/36/CE contiene gli elenchi dei titoli di formazione di medico, medico specialista, infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, dentista specialista, veterinario, ostetrica, farmacista e architetto.
- (2) L'articolo 21 bis, paragrafo 1, della direttiva impone agli Stati membri di notificare alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative da essi adottate per il rilascio dei titoli di formazione che beneficiano del riconoscimento automatico. Le informazioni trasmesse sono successivamente valutate dalla Commissione sulla base dei requisiti minimi di formazione concordati.
- (3) Diversi Stati membri hanno notificato alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative da essi adottate per il rilascio dei titoli di formazione di cui al titolo III, capo III, della direttiva 2005/36/CE.
- (4) La Commissione ha valutato le notifiche degli Stati membri e ha concluso che le disposizioni da essi notificate soddisfano le condizioni di cui agli articoli 24, 25, 28, 31, 34, 35, 38, 40, 41, 44 e 46 della direttiva 2005/36/CE. L'esito della valutazione di tali notifiche è rispecchiato nella presente decisione, nelle modifiche dell'allegato V della direttiva 2005/36/CE.
- (5) L'allegato V della direttiva 2005/36/CE dovrebbe pertanto essere modificato. Per motivi di chiarezza e di certezza del diritto occorre sostituire tutti i pertinenti punti dell'allegato V della direttiva 2005/36/CE relativi ai titoli di formazione e alle denominazioni delle formazioni.
- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2005/36/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### *Articolo 1*

L'allegato V della direttiva 2005/36/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

---

<sup>4</sup> GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30.7.2025

*Per la Commissione  
Roxana MÎNZATU  
Vicepresidente esecutiva*